Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1965, n. **1130**.

Concessione in esclusiva alla Società Telespazio dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali ed approvazione della relativa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'anzidetta Società.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Riconosciuta l'opportunità di concedere in esclusiva alla Società Telespazio l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali;

Vista la convenzione stipulata in data 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio, con la quale sono stabilite le condizioni relative alla suddetta concessione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla Società Telespazio, con sede in Roma, via del Babuino n. 9, sono concessi in esclusiva l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio, con la quale sono stabilite le condizioni relative alla concessione di cui al precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 60. — VILLA

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Telespazio - Società per azioni, di impiantare e di esercire sistemi di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione di « Ministero P.T. ») in persona del Ministro on. avv. Carlo Russo e la Telespazio - Società per azioni per le comunicazioni spaziali (d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione « Telespazio ») con sede in Roma, via del Babuino, 9, capitale versato L. 300.000.000, rappresentata dal suo presidente, ing. Marcello Rodinò, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della Telespazio in data 4 febbraio 1965 si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della concessione

Il Ministero P.T. concede in esclusiva alla Telespazio l'impianto e l'esercizio dei sistemi di cui al successivo art. 2 atti a realizzare, tra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali attivi e passivi.

L'utilizzazione dei suddetti collegamenti per le esigenze dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato è disciplinata dal successivo art. 7.

L'impianto e l'esercizio dei sistemi di cui sopra debbono costituire lo scopo sociale esclusivo della Telespazio.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, può tuttavia autorizzare la Telespazio ad assumere altri esercizi industriali aventi connessione con le attività oggetto della presente concessione o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi.

Per l'esercizio delle suddette attività, la Telespazio è tenuta alla osservanza delle direttive generali e programmatiche e delle disposizioni che — tramite il Ministero P.T. — saranno

impartite per quanto concerne l'uso degli spazi extraterrestri e per il coordinamento con le attività spaziali svolte da altri organismi ed enti nazionali ed internazionali.

La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione e, per quanto da essa non previsto, dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Assunzione della qualità di Ente per le telecomunicazioni spaziali.

La Telespazio si impegna ad assumere la qualità di Ente per le telecomunicazioni designato dal Governo italiano ai sensi dell'Accordo internazionale per la costituzione di un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di comunicazioni via satelliti sottoscritto dall'Italia il 20 agosto 1964.

A tal fine la Telespazio si impegna a sottoscrivere l'Accordo speciale previsto dal Trattato suddetto e quelli successivi che vengano a sostituirlo. Essa si impegna ugualmente ad acquisire una partecipazione al sistema globale via satelliti, previsto nei citati Accordi, nella misura che sarà in essi stabilita.

Art. 3.

Sede legale della Società

La sede legale della Telespazio, stabilita in Roma, non può essere trasferita senza la preventiva autorizzazione del Ministero P.T.

Art. 4.

Capitale sociale

Il capitale della Telespazio deve essere sempre adeguato all'entità ed al valore degli impianti, nonchè agli sviluppi dei medesimi.

La Telespazio si impegna in conseguenza:

a) a portare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione il capitale sociale a L. 900.000.000 (novecentomilioni);

b) ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione alle esigenze del servizio ed ai fini della osservanza degli obblighi sanciti dalla presente convenzione, nella misura che sarà stabilita dal Ministero P.T., sentiti i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Tutte le azioni dovranno avere eguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dello Stato.

Il Ministero P.T., potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola.

Art. 5.

Cariche sociali

Del Collegio sindacale della Telespazio fanno parte due funzionari nominati rispettivamente, uno dal Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, e l'altro dal Ministero delle poste e delle telecomunizioni.

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Telespazio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e costituiscono condizione essenziale per l'efficacia della concessione.

Le modifiche allo statuto della Società debbono ottenere il preventivo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di quello delle partecipazioni statali.

La Telespazio è obbligata a dare comunicazione al Ministero P.T., entro 15 giorni dalla avvenuta elezione o designazione, della nomina del presidente della Società, di quella eventuale del consigliere delegato e di quella del direttore generale.

Trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che il Ministero abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 6.

Cittadinanza del personale

I componenti il Consiglio di amministrazione, i sindaci ed il personale della Telespazio devono avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale, la Telespazio potrà ottenere, dal Ministero P.T., l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.

Per speciali servizi di interesse dello Stato il Ministero P.T. può richiedere che il personale ad essi addetto sia di proprio gradimento.

Art. 7.

Espletamento del traffico e dei servizi

Il traffico telegrafico e telefonico ed ogni altro servizio di telecomunicazioni, da espletare sui collegamenti costituiti a norma dell'art. 1 della presente convenzione, sono riservati, secondo le rispettive competenze, al Ministero P.T. od ai concessionari di questo ultimo.

Pertanto i collegamenti anzidetti saranno dalla Telespazio ceduti in uso al Ministero P.T. ed alle Società concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, per l'espletamento del traffico di rispettiva competenza; la relativa assegnazione ai vari utilizzatori, ivi compresi quelli indicati al comma seguente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero P.T.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, collegamenti potranno dalla Telespazio essere ceduti, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad altre Amministrazioni dello Stato, e così pure a persone ed enti che risultino muniti di regolare concessione o, in casi di urgenza e per limitati periodi di tempo, di speciale autorizzazione da parte dello stesso Ministero.

L'istradamento del traffico pubblico telefonico e telegrafico sugli impianti oggetto della presente convenzione sarà disciplinato da speciali accordi che la Telespazio stipulerà con gli enti preposti alla gestione dei servizi trascontinentali di telecomunicazioni, previa autorizzazione del Ministero P.T.

Art. 8.

Esame ed approvazione dei piani tecnici

La Telespazio entro il mese di settembre di ciascun anno, deve sottoporre al Ministero P.T. il programma degli impianti che intende realizzare e degli esperimenti che intende condurre nel corso dell'anno successivo, unitamente ai progetti relativi alle installazioni destinate a tale scopo.

Il Ministero P.T., sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione, dovrà pronunciarsi sul programma e sui relativi progetti nel termine di 90 giorni dal loro ricevimento.

Trascorso detto periodo di tempo senza che il Ministero P.T. si sia pronunciato, il programma si intende approvato.

Eventuali modifiche ed integrazioni che la Telespazio intendesse apportare ai suoi programmi annuali devono essere ugualmente sottoposte, con le stesse modalità di cui ai comma precedenti, alla preventiva approvazione del Ministero P.T.

Art. 9.

Attività di studio e ricerca

La Telespazio, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, deve mettere a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè degli enti di ricerca da questo indicati, dati ed impianti di propria pertinenza e prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che il suddetto Ministero la richieda ai fini dell'espletamento dell'attività di studio e ricerca.

Art. 10.

Collaudi

Il Ministero P.T. si riserva la facoltà di procedere, a mezzo dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al collaudo degli impianti in opera e degli ampliamenti o sostituzioni che modifichino le caratteristiche tecniche o le prestazioni degli impianti stessi.

La Telespazio pertanto, al fine di consentire l'esercizio della predetta facoltà, dovrà dare, in tempo debito, preavviso circa la data di ultimazione degli impianti, ampliamenti e sostituzioni di cui sopra all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al quale, inoltre, dovranno essere comunicati, se richiesti, gli elementi ed i dati occorrenti per le operazioni di collaudo.

Quando si tratti di impianti, ampliamenti o sostituzioni che il Ministero P.T. ritenga, sentito il Consiglo superore tecnico delle telecomunicazioni, di particolari caratteristiche od entità, il collaudo sarà effettuato a mezzo di apposita Commissione composta di tre membri, nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di cui almeno uno in servizio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e gli altri scelti tra una rosa di almeno cinque nominativi proposti dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

In ogni caso il collaudo non implica alcuna responsabilità del Ministero P.T. e si intende effettuato esclusivamente in relazione agli obblighi sanciti dalla presente convenzione.

Art. 11.

Brevetti

La presente concessione non implica alcuna responsabilità dello Stato, in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Telespazio.

Il Ministero P.T rimane, pertanto, estraneo a qualsiasi rapporto tra la Telespazio ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Telespazio assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevato il Ministero P.T. da ogni molestia.

Art. 12.

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti formanti oggetto della presente concessione alla Telespazio debbono essere rivolte al Ministero P.T.

La Telespazio promuoverà le espropriazioni dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per la realizzazione delle costruzioni e lo stabilimento degli impianti e sistemi oggetto della presente convenzione, provvedendo al pagamento delle relative indennità, liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 13.

Segreto sulle comunicazioni e sugli esperimenti

La Telespazio si obbliga a mantenere e garantire il segreto delle comunicazioni e a non diffondere o comunicare a terzi, senza l'assenso del Ministero P.T., le risultanze ed i dati relativi a particolari tipi di esperimenti che il Ministero stesso abbia a comunicare alla Società di considerare di natura riservata.

Art. 14.

Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni

I raccordi tra le stazioni terrene della Telespazio ed i Centri intercontinentali statali della rete nazionale di telecomunicazioni debbono essere realizzati utilizzando mezzi trasmissivi adeguati di proprietà del Ministero P.T. oppure, ove questo ne dichiarasse la indisponibilità, mezzi di proprietà delle Società concessionarie di servizi ad uso pubblico.

Ove il Ministero P.T. riconoscesse la indisponibilità o la inidoneità di tali mezzi ovvero l'impossibilità di realizzarli in tempo utile, la Telespazio potrà essere autorizzata a costituire i raccordi medesimi con propri mezzi, seguendo le modalità previste dal precedente art. 8.

Per l'uso dei mezzi trasmissivi di proprietà del Ministero P.T. saranno addebitati alla Telespazio i canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto della stipula della presente convenzione o quelli che saranno fissati da successive disposizioni.

Art. 15.

Interferenze

Il Ministero P.T. assegna alla Telespazio le frequenze idonee alla effettuazione del servizio.

Qualora gli impianti diano luogo, per cause tecniche attinenti alle loro caratteristiche, ad interferenze pregiudizievoli ad altri servizi, la Telespazio dovrà attuare prontamente i provvedimenti del caso o quelli che il Ministero P.T. riterrà indispensabili per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 16.

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Telespazio è tenuta all'osservanza, oltre che degli Accordi di cui all'art. 2 e di quelli successivi che eventualmente dovessero sostituirli, anche di tutte le altre Convenzioni od Accordi che il Governo italiano stipulerà con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce all'attività oggetto della presente concessione.

Art. 17.

Prescrizioni Ministero difesa

La Telespazio dovrà osservare le prescrizioni che il Ministero P.T., su richiesta del Ministero della difesa, riterrà necessarie per il caso in cui l'installazione e l'esercizio degli impianti sociali rivestano un dichiarato interesse ai fini della difesa e della sicurezza dello Stato.

Art. 18.

Studi ed esperimenti eseguiti dal Ministero P.T.

Nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della presente convenzione, la Telespazio dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale tecnico dello Stato designato dal Ministero P.T. e fornirà al medesimo l'assistenza tecnica necessaria.

Art. 19.

Facoltà dello Stato di sospendere o assumere l'esercizio degli impianti

Ai sensi dell'art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni, o per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere, limitare o assumere temporaneamente l'esercizio dei sistemi oggetto della presente convenzione prendendo eventualmente possesso degli impianti della Telespazio.

Nel caso in cui il Governo intenda, in base a quanto previsto al comma precedente, prendere temporaneo possesso degli impianti, verrà redatto, all'atto della consegna degli impianti stessi, verbale da cui risulti la consistenza e lo stato della loro conservazione e del loro funzionamento. Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Telespazio; la riconsegna degli impianti dovrà essere fatta nello stato in cui essi si trovavano all'atto della consegna.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Telespazio, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo dei proventi percetti durante il periodo suddetto detratte le spese: ai fini della detrazione non dovrà tenersi conto delle spese che abbiano superato la quota media proporzionale dei 12 mesi precedenti; se la sospensione o la limitazione dovessero durare più di 6 mesi, sarà alla Telespazio garantito un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti anni di esercizio non oltre il triennio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Art. 20.

Vigilanza e controlli sulla Telespazio

Il Ministero P.T. ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul loro funzionamento;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere *a*) e *b*) e per l'accertamento dei canoni che la Telespazio è obbligata a corrispondere al Ministero P.T. ai sensi dell'art. 23 della presente convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.

La Telespazio metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari del Ministero P.T.

Art. 21.

Divieto di cessione e di subconcessione

Salvo autorizzazione del Ministero P.T., è vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.

Art. 22.

Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali

Alla Telespazio è vietato di prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attività di cui alla presente convenzione e su quelle che possano comunque aver riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attività spaziali, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono esclusi dal divieto gli Accordi relativi alla gestione del sistema globale di satelliti artificiali, di cui al precedente art. 2 e quelli concernenti l'esercizio dei collegamenti attuati a mezzo di detto sistema.

Art. 23.
Canoni di concessione

La Telespazio dovrà corrispondere al Ministero P.T. per i primi cinque anni un canone annuo pari al 4% del totale degli introiti lordi da essa realizzati, al netto delle quote parti di canoni comunque spettanti ad Amministrazioni e Società concessionarie italiane ed estere, degli eventuali contributi per interessi sui mutui, delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali e degli interessi attivi.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato al Ministero P. T. non oltre i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Al compimento del periodo stabilito dal primo comma del presente articolo e di ogni successivo triennio il canone sarà sottoposto a revisione. Il nuovo canone verrà determinato dal Ministero P. T., sentiti i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali, in base alle risultanze economiche della gestione e non potrà essere comunque inferiore al 4% degli introiti lordi predetti.

Le nuove misure del canone avranno effetto dal giorno successivo alle date di scadenza del primo quinquennio e dei successivi trienni.

Art. 24.
Canoni dovuti alla Telespazio

I canoni dovuti alla Telespazio per le prestazioni previste dall'art. 7 della presente convenzione saranno fissati e variati, con decreto del Ministro P. T., tenendo conto degli effettivi costi industriali e delle tariffe e canoni che per analoghi servizi saranno determinati in campo internazionale da Amministrazioni e Società estere.

Gli Accordi che la Telespazio dovrà stabilire, per la determinazione dei suddetti canoni, con le Amministrazioni e Compagnie estere corrispondenti, verranno sottoposti al preventivo benestare del Ministero P. T. che si riserva di indicare, di volta in volta, i criteri di massima in base ai quali dovranno essere condotti i relativi negoziati.

Art. 25.
Bilancio ed inventario

La Telespazio deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e delle partecipazioni statali.

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

La Telespazio è tenuta altresì a trasmettere, in allegato al bilancio, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla stessa Telespazio in conformità delle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 7 numeri 1, 2, 3 e 4 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, redatte in conformità delle disposizioni della legge stessa.

Art. 26.
Riscatto degli impianti

Il Ministero P. T. si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Telespazio, con preavviso di almeno un anno trascorsi 19 anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Telespazio con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi comunque adibiti all'espletamento dell'attività concessa, ivi inclusa la quota di partecipazione al sistema di cui all'art. 2, e comprende, altresì, la sostituzione dello Stato stesso nelle partecipazioni e in tutti i diritti e negli impegni assunti dalla stessa Telespazio verso i terzi, ivi compresi Società, Enti ed Organismi internazionali.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti non conformi ai piani tecnici approvati ai sensi dell'art. 8 e quelli non accettati al collaudo.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Telespazio è tenuta a presentare al Ministero P. T. l'inventario degli impianti e beni vari, oggetto della presente convenzione, il quale dovrà contenere:

a) la descrizione degli immobili, con la indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per l'espletamento della attività oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

Scaduto il termine di preavviso, il Ministero P. T. potrà prendere possesso degli impianti e beni suddetti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo fra le parti in base al valore reale degli impianti e beni riferito alla data della presa di possesso da parte del Ministero P. T. e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Telespazio sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato o dagli Enti pubblici per la costruzione degli impianti oggetto del riscatto.

La deduzione sarà effettuata tenendo conto della svalutazione conseguente al periodo trascorso da detta costruzione.

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 29 della presente convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e beni alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Telespazio sarà tenuta a presentare al Ministero P. T. l'inventario degli impianti e dei beni almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Art. 27.
Penalità

Nei casi di inadempienza da parte della Telespazio degli obblighi assunti con la presente convenzione o di inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, come pure nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuate irregolarità accertate e debitamente contestate alla Telespazio, sarà in facoltà del Ministero P. T. di applicare penalità da un minimo di L. 50.000 (cinquantamila) ad un massimo di lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per ciascuna infrazione riscontrata.

Le suddette penalità non esonereranno la Telespazio da eventuali responsabilità verso i terzi.

In caso di ritardo del pagamento del canone di concessione o di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta al Ministero P. T., la Telespazio sarà gravata, oltre che degli interessi legali, di una penale pari al 5% annuo della somma dovuta, ragguagliata al periodo di ritardo nel pagamento.

Ove detto ritardo superi tre mesi, la predetta penale sarà elevata sino al 10%.

Ove il ritardo superi un anno, il Ministero P. T. avrà altresì la facoltà di applicare alla Telespazio le sanzioni di cui all'art. 28.

Il pagamento delle penalità deve essere effettuato dalla Telespazio entro un mese dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Ministero P. T.

Ove la Telespazio non vi provveda entro detto termine, gli importi delle penalità saranno prelevati dal deposito cauzionale, costituito dalla Società ai sensi del successivo art. 30, che dovrà essere reintegrato secondo le norme ivi previste.

Qualora le inadempienze o le inosservanze di cui al primo comma del presente articolo o i ritardi nei pagamenti siano dovuti a cause non imputabili alla Telespazio, il Ministero P. T., sentito il Consiglio di amministrazione, può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Art. 28.
Decadenza

La Telespazio incorre di diritto nella decadenza dalla concessione nel caso in cui sia, in ogni tempo, accertata la violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione agli articoli 4, 6, 7 e 30.

In caso di reiterate violazioni degli altri obblighi derivanti dalla presente convenzione, qualora, nonostante due successive diffide a distanza di sei mesi l'una dall'altra, le violazioni stesse permangano, il Ministero P. T. può pronunciare la decadenza della concessione.

In caso di decadenza, il Ministero P. T. ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione: il relativo prezzo sarà determinato come previsto dall'art. 26.

Per effetto della decadenza il Ministero P. T. non incontra alcuna responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuto ad indennizzo alcuno verso la Telespazio.

La decadenza sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 29.

Collegio arbitrale

Le controversie che sorgessero nel corso della concessione per la sua interpretazione od applicazione, e per le quali non sia stato possibile raggiungere entro sei mesi un accordo amichevole, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dal Ministero P. T., due dalla Telespazio ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 30.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti la Telespazio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, effettuerà un deposito cauzionale di lire 30.000.000 (trentamilioni) in numerario o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Tale deposito dovrà essere effettuato presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, in conseguenza di prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato entro un mese sotto pena di decadenza.

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Telespazio.

Il Ministero P. T. ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti verso la Telespazio sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 31.

Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Telespazio, per qualsiasi causa, nel corso della presente concessione, salvo quanto previsto dall'art. 28, il 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge), sarà devoluto al Ministero P. T.

Art. 32.

Durata della concessione

La presente convenzione resterà in vigore per 25 anni a partire dalla data della sua approvazione.

Art. 33.

Decorrenza della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione medesima.

Art. 34.

Dichiarazioni Italcable e R.A.I. Radiotelevisione Italiana

Fanno parte integrante della presente convenzione, alla quale restano allegate:

a) la lettera protocollo Ris. 31 dell'11 gennaio 1965, indirizzata al Ministero P. T. dalla Italcable Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici Società per azioni;

b) la lettera prot. DG/009/1301 dell'11 gennaio 1965, indirizzata al Ministero P. T. dalla R.A.I. Radiotelevisione Italiana Società per azioni.

Art. 35.

Abrogazione della precedente convenzione

E' abrogata la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio, per la concessione di impiantare ed esercire, a scopo sperimentale, sistemi di telecomunicazioni attuati a mezzo di satellini artificiali, approvata con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1962.

Art. 36.

Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 9 febbraio 1965

Telespazio
S.p.A. per le Comunicazioni spaziali
Il presidente: MARCELLO RODINO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Eseguita registrazione al 1° Ufficio atti privati Roma, il 24 maggio 1965, al n. 04346, Mod. II. Esatte lire *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. 1131.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, in Cugnoli (Pescara).

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, in Cugnoli (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. 1132.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, in Torrebruna (Chieti).

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, in Torrebruna (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. 1133.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Valeriano V., in Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione dell'11 febbraio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Valeriano V., in Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1965.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 15 giugno 1960 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 17 settembre 1959, con il quale il dott. ing. Ferruccio Maglioni e l'avvocato Paolo Bellini vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna;

Considerato che a seguito del decesso del dott. ingegnere Ferruccio Maglioni la carica di presidente è rimasta vacante e che l'avv. Paolo Bellini è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Carlo Strazziari ed il prof. Antonio Laghi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(7620)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1965.

Norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della proprietà contadina e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, col quale è stata costituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1958, recante norme per la organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità di apportare alle menzionate norme modifiche ai fini di una più razionale organizzazione e di un migliore funzionamento della predetta Cassa:

Decreta:

Art. 1.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita dall'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ha sede in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

La Cassa è amministrata da un Comitato composto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede, da un Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicato dal Ministro stesso, che assume le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che facciano od abbiano fatto parte dei ruoli organici dei rispettivi Ministeri.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Comitato amministrativo delibera:

1) sulle direttive generali per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

2) sulla approvazione dei programmi ed assegnazioni dei fondi agli Enti di sviluppo ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590;

3) sugli acquisti, lottizzazione e rivendita dei terreni;

4) sulla misura percentuale di maggiorazione dei prezzi di acquisto dei terreni agli effetti della determinazione del prezzo di rivendita dei medesimi;

5) sulla misura del saggio di interesse da applicare nelle rivendite dei terreni con pagamento rateale e la durata e il sistema degli ammortamenti;

6) sulla prestazione di fidejussioni, di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53;

7) sui criteri generali per la gestione e sistemazione delle aziende retrocesse od in attesa di assegnazione;

8) sulle spese inerenti gli interventi di assistenza tecnica, economica e finanziaria a favore degli assegnatari — singoli od associati — delle aziende contadine, costituite con intervento diretto o indiretto della Cassa;

9) sulle spese di funzionamento e sulla organizzazione dei servizi dell'Ente;

10) sul bilancio e sul conto economico annuale, sentito il Collegio dei sindaci;

11) sulla misura del compenso annuo ai membri del Comitato amministrativo e del Collegio sindacale da sottoporre alla approvazione del Ministero del tesoro.

Il Comitato amministrativo può delegare taluno dei propri poteri al presidente ed al direttore generale.

Art. 4.

Il presidente del Comitato amministrativo sovraintende al funzionamento dell'Ente e ne ha la legale rappresentanza.

Il vice presidente assume le funzioni di presidente del Comitato in caso di assenza o per delega del presidente.

In caso di necessità ed urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che saranno sottoposti a ratifica del Comitato amministrativo nella prima adunanza successiva.

Art. 5.

Il direttore generale della Cassa è il funzionario preposto all'Ufficio centrale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, istituito con decreto ministeriale 8 maggio 1965.

Il direttore generale interviene alle riunioni di Comitato senza diritto a voto.

L'incarico di segretario del Comitato viene conferito ad un funzionario del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il direttore generale presiede al lavoro degli uffici e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

In particolare:

1) nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato amministrativo dispone l'ammissione in istruttoria delle offerte di vendita di terreni;

2) propone al presidente l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato amministrativo;

3) instaura le procedure legali nei confronti dei compratori inadempienti alle obbligazioni verso la Cassa;

4) provvede alla temporanea gestione dei terreni secondo i criteri espressi dal Comitato;

5) firma, unitamente al presidente, tutti gli atti ed ordinativi di pagamento relativi alla gestione della Cassa, ad eccezione degli ordinativi di pagamento delle spese correnti relative al funzionamento degli uffici, che firma unitamente al direttore del Servizio amministrativo-contabile;

6) firma congiuntamente al direttore del Servizio amministrativo-contabile gli ordinativi di entrata.

Art. 7.

Gli uffici della Cassa sono ordinati nei seguenti Servizi:

Servizio amministrativo-contabile;
Servizio tecnico;
Servizio affari generali, coordinamento e legale.

La direzione di ciascun servizio di cui al precedente comma è conferita a funzionari dei ruoli direttivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata alla cui designazione provvederanno, di concerto, il direttore generale degli affari generali e del personale ed il direttore generale della Cassa.

La Cassa rimborserà allo Stato o agli Enti pubblici gli assegni ed i correlativi oneri per il personale utilizzato presso i propri uffici.

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti correnti fruttiferi con il Tesoro, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.

La Cassa medesima può trasferire le somme tenute in detti conti presso aziende ed istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

Gli acquisti di terreni saranno deliberati previo parere del competente Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, sia sul prezzo, sia sulla idoneità del fondo a costituire la proprietà contadina.

La rivendita e la lottizzazione dei fondi acquistati, saranno effettuate tenendo conto della natura dei fondi, delle loro caratteristiche colturali e capacità produttive nonchè delle possibilità di impiego delle unità lavorative costituenti il nucleo familiare del coltivatore acquirente.

Art. 9.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro e designati rispettivamente:

1) uno effettivo dalla Corte dei conti;

2) uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro;

3) uno effettivo e uno supplente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci effettivi assistono alle adunanze del Comitato amministrativo. Il presidente della Cassa dà loro notizia delle riunioni del Comitato.

Art. 10.

La gestione economica della Cassa si articola in esercizi riferiti ad anno solare.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio dovrà essere deliberato dal Comitato amministrativo, udita la relazione del Collegio sindacale, al quale dovrà essere sottoposto entro il 15 marzo di ogni anno, e comunicato ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

Roma, addì 9 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1965
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 199

(7319)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione

delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 settembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7342)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 settembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7343)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 ottobre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1965, il Consiglio comunale di Atripalda è stato sciolto e la gestione del Comune medesimo è stata affidata ad un commissario straordinario.

Il predetto commissario straordinario ha in corso di studio e di adozione numerosi provvedimenti connessi al riordinamento amministrativo dell'Ente e alla realizzazione di importanti e improcrastinabili opere pubbliche.

Si ravvisa pertanto indispensabile, sotto un profilo amministrativo, di consentire la definizione degli adempimenti già impostati da parte del commissario straordinario mediante proroga per altri tre mesi, ai sensi degli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, della gestione straordinaria del comune di Atripalda.

Avellino, addì 5 ottobre 1965

Il prefetto: CATALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1965 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Atripalda ed è stata affidata la gestione del Comune stesso ad un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità, per i motivi amministrativi esposti nella relazione che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare per altri tre mesi la gestione straordinaria del Comune medesimo;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Atripalda affidata al commissario straordinario dott. Severino Freda, funzionario di Prefettura, è prorogata di tre mesi.

Il commissario straordinario del comune di Atripalda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Avellino, addì 5 ottobre 1965

Il prefetto: CATALDI

(7370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di « Patologia generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° ottobre 1965 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Mutua fra assicuratori ed assicurati » con sede in Roma, composto delle seguenti persone:

Sciacca dott. Orazio, presidente; D'Alena dott. Benedetto e Rossetto dott. Pietro, membri.

(7379)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Frazzanò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7409)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Ficarra (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7410)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Presicce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 204.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7411)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Liberi (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.231.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7412)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Volturino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7413)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Trenta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.543.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7414)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Villapiana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.273.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7415)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Tarsia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.078.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7416)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Paterno Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.383.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7417)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Lago (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.009.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7418)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.994.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7419)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Zungri (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.088.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7420)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.739.504, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7421)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Monterosso Calabr[illegible]nzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. [illegible]35, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7422)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Curinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.367.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7423)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, il comune di Pratella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 14 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,77	624,81	624,80	624,78	624,85	624,78	624,78	624,79
$ Can.	580,95	580,85	580,90	580,90	580,50	580,92	580,92	580,92	580,92	580,75
Fr. Sv.	144,69	144,64	144,61	144,645	144,60	144,69	144,64	144,69	144,69	144,66
Kr D.	90,64	90,63	90,6850	90,64	90,60	90,64	90,63	90,64	90,64	90,63
Kr. N.	87,47	87,45	87,49	87,48	87,45	87,47	87,47	87,47	87,47	87,47
Kr Sv.	120,82	120,80	120,85	120,79	120,75	120,81	120,7850	120,81	120,81	120,80
Fol.	173,48	173,54	173,55	173,57	173,50	173,49	173,5450	173,49	173,49	173,52
Fr. B.	12,58	12,581	12,5820	12,5825	12,57	12,58	12,5820	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,45	127,465	127,48	127,465	127,45	127,46	127,4650	127,46	127,46	127,45
Lst.	1751,39	1751,25	1751,50	1751,40	1751 —	1751,40	1751,25	1751,40	1751,40	1751 —
Dm. occ.	155,93	156,02	156,05	156,01	155,97	155,96	156,005	155,96	155,96	155,99
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,1950	24,19375	24,15	24,20	24,1967	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,82	21,83	1,80	21,83	21,75	21,83	21,8295	21,83	21,83	21,83

Media dei titoli del 14 ottobre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,807
1 Dollaro canadese	580,91
1 Franco svizzero	144,642
1 Corona danese	90,635
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	120,787
1 Fiorino olandese	173,557
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,4[illegible]5
1 Lira sterlina	1751,325
1 Marco germanico	156,007
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,83

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° agosto 1965-31 agosto 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 sui cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° *agosto* 1965 *all'* 8 *agosto* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.601	zero	2.501	zero	3.069
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.106	zero	zero
10.02	Segala	1.901	zero	3.761	zero	2.429
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	13.033	zero	13.835	zero	13.606
11.01-B	Farina di frumento segalato	13.033	zero	13.835	zero	13.606
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	18.407	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	7.008	zero	7.696	zero	9.140
	— di grano duro	40.922	22.885	31.147	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 9 *agosto* 1965 *al* 15 *agosto* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.601	zero	2.501	zero	3.069
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.106	zero	zero
10.02	Segala	1.901	zero	3.761	zero	1.738
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	13.033	zero	13.835	zero	13.606
11.01-B	Farina di frumento segalato	13.033	zero	13.835	zero	13.606
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	7.008	zero	7.696	zero	9.140
	— di grano duro	40.922	22.885	31.147	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 16 *agosto* 1965 *al* 22 *agosto* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.601	zero	3.252	zero	3.069
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.106	zero	zero
10.02	Segala	3.626	zero	3.761	zero	3.206
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	13.033	zero	13.835	zero	13.606
11.01-B	Farina di frumento segalato	13.033	zero	13.835	zero	13.606
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	7.008	zero	7.696	zero	9.140
	— di grano duro	40.922	22.885	31.147	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 23 *agosto* 1965 *al* 31 *agosto* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.601	zero	3.252	zero	1.860
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.106	zero	zero
10.02	Segala	3.626	zero	5.179	zero	5.364
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	13.033	zero	13.835	zero	11.787
11.01-B	Farina di frumento segalato	13.033	zero	13.835	zero	11.787
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	7.008	zero	7.696	zero	7.322
	— di grano duro	40.922	22.885	31.147	16.647	37.255

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti dar
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° agosto 1965-31 agosto 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/2-8-1965		Giorno 3-8-1965		Giorno 4-8-1965		Giorno 5-8-1965		Giorno 6-8-1965		Giorni 7/9-8-1935	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	35.031	34.344	35.031	34.344	35.031	34.344	35.688	35.001	35.688	35.001	35.688	35.001
ex 10.01	Grano duro	47.550	46.863	46.644	45.957	46.644	45.957	46.644	45.957	46.644	45.957	46.644	45.957
10.02	Segala	26.075	25.388	26.075	25.388	26.075	25.388	26.075	25.388	26.075	25.388	25.075	24.388
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	2.156	1.469	2.156	1.469	2.156	1.469	2.156	1.469	2.156	1.469	2.156	1.469
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
ex 11.01-C	Farina di segala	44.494	38.244	44.494	38.244	44.494	38.244	44.494	38.244	44.494	38.244	43.463	37.213
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376
	— di grano duro	79.222	72.972	78.253	72.003	78.253	72.003	78.253	72.003	78.253	72.003	78.253	72.003

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 10-8-1965		Giorno 11-8-1965		Giorno 12-8-1965		Giorno 13-8-1965		Giorni 14/16-8-1965		Giorno 17-8-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	35.688	35.001	35.688	35.001	35.688	35.001	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407
ex 10.01	Grano duro	46.644	45.957	46.644	45.957	46.644	45.957	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957
10.02	Segala	25.075	24.388	25.075	24.388	25.075	24.388	25.075	24.388	25.075	24.388	25.075	24.388
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	2.156	1.469	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
ex 11.01-C	Farina di segala	43.463	37.213	43.463	37.213	43.988	37.738	43.988	37.738	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376
	— di grano duro	78.253	72.003	78.253	72.003	78.253	72.003	76.741	70.491	76.741	70.491	76.741	70.491

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 18-8-1965		Giorno 19-8-1965		Giorno 20-8-1965		Giorni 21/23-8-1965		Giorno 24-8-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407
ex 10.01	Grano duro	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957
10.02	Segala	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157	2.844	2.157
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376
	— di grano duro	76.222	69.972	76.222	69.972	76.222	69.972	76.222	69.972	76.222	69.972

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 25-8-1965		Giorno 26-8-1965		Giorno 27-8-1965		Giorni 28/30-8-1965		Giorno 31-8-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407	35.094	34.407
ex 10.01	Grano duro	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957	45.644	44.957
10.02	Segala	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	969	282	969	282	969	282	969	282	969	282
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	2.844	2.157	2.844	2.157	2.094	1.407	2.094	1.407	1.594	907
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089	51.339	45.089
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	42.456	36.206	42.456	36.206	42.456	36.206
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376	48.626	42.376
	— di grano duro	76.222	69.972	76.222	69.972	76.222	69.972	76.222	69.972	76.222	69.972

(6487)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Cà Gamba, con sede in San Donà di Piave

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12471 in data 6 ottobre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Cà Gamba, con sede in San Donà di Piave, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 3 giugno 1965.

(7504)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore, con sede in San Donà di Piave

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11640 in data 6 ottobre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello Statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore, con sede in San Donà di Piave, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 14 giugno 1965.

(7505)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 19 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 25 agosto 1965, concernente « Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle carote di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1962 », all'art. 1, 27ª riga, dopo la parola « 8 cm » va inserito « e di 2 cm ».

(7561)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo, Società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° corrente, tenutasi dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bartolomeo in Galdo, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), in liquidazione coatta, il dott. Alberto Cangiano è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7621)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte Lambro (Como), in gestione straordinaria.

Nella riunione del 27 settembre 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte Lambro (Como), in amministrazione straordinaria, il dott. Giovanni Valsecchi è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7622)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove di esame del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova, indetto con decreto 6 febbraio 1965

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1965, registro n. 2, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 24 aprile 1965, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove di esame (prova pratica di scrittura e prova di idoneità tecnica) del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova, indetto con il decreto sopraindicato, avranno luogo in Roma rispettivamente nei giorni 8 novembre 1965 e 6 dicembre 1965 con inizio alle ore 9 nella sede dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 9 ottobre 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

(7619)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367 che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli invalidi di guerra e per servizio, assegnabili senza concorso e non ancora conferiti;

Considerato che nella qualifica di commesso tecnico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, sono conferibili mediante pubblico concorso diciassette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

Il suddetto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica secondo quanto stabilito al successivo art. 11

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protrattò a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della pubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) la condizioni del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte della Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprimendo il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400 del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idonietà fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Co-

mune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima»: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il cadidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritto politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendenvano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 11.

Prova pratica di scrittura sotto dettato e prova di idoneità tecnica

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato e della prova di idoneità tecnica indicata all'art. 1 del presente bando, si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova di idoneità tecnica consisterà nell'esecuzione pratica di lavaggio di materiale di vetro da laboratorio chimico e di pulizia di ambienti.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova pratica di scrittura sotto dettato, quanto la prova di idoneità tecnica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato e la prova di idoneità tecnica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli, nella prova pratica di scrittura sotto dettato e nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1965
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 230

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (Provincia di . . . . .)
il . . . . e residente in . . . . .
(Provincia di . . . . . .) via . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . .
. . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . .
in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . .

. . . li . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilati o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6816)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 510 del 27 febbraio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto vacante di veterinario condotto in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 1029 dell'11 maggio 1965;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

	Candidato		Punti
1.	Bianchi Aurelio	punti	69,688
2.	Invernizzi Francesco	»	67,749
3.	Livraini Carlo	»	66,588
4.	Taccagni Antonio	»	66,537
5.	Sala Elio	»	65,050
6.	Rusconi Luigi	»	63,396
7.	Malgarini Massimo	»	61,411
8.	Bareggi Eugenio	»	54,934
9.	Faini Franco	»	54 —
10.	Armanasco Angelo	»	53,500
11.	Dellassanta Evasio	»	53 —
12.	Bonomi Ernesto	»	52 —
13.	Manfredini Piergiorgio	»	52 —
14.	Calzarossa Pietro	»	51,500
15.	Peruzzi Luigi	»	51 —
16.	Agosti Mario	»	50,500
17.	Mazzocchi Luigi	»	50,250
18.	Santus Luigi	»	50 —
19.	Baroni Luigi	»	49,500
20.	Testori Luigi	»	49,500
21.	Mongiardini Paolo	»	49 —
22.	Pagani Gianluigi	»	48,500
23.	Zorzoli Giovanni	»	48 —
24.	Tinti Alvaro	»	46,500

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 30 settembre 1965

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2154/65 del 30 settembre 1965 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 510 del 27 febbraio 1964 per il posto vacante di veterinario condotto in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bianchi Aurelio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale del comune di Blevio-Brunate-Faggeto Lario-Lipomo-Montorfano-Pognana Lario-Tavernerio-Torno.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 30 settembre 1965

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(7361)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.